



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 05-02-2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. N 267/2000 E SS.MM.II E DELL'ART.192 DEL D. LGS N.152/2006 PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA PRIVATA LOCALIZZATA LUNGO LA SS 118 AL KM 119+350, E KM 124+100 BONIFICA E RIPRISTINO DEI LUOGHI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO.

Premesso che l'art. 5° , comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 (FUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5° prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

visto il D. Lgs 03 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

visto l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

che , nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione , all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area , ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere , decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

che l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con

contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3".

considerato

che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, devono provvedere:

- Alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;

- Ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta- Titolo art.239 co.2 e art.242.

Che l'art. 192 del D.Lgs.03 aprile 2006 prevede:

- Il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;

- L'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

- Che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

- Che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Visti

- la relazione tecnica prodotta dalla Direzione Servizi Manutentivi ed Ecologia, prot.7875/1049EC del 24/02/2022, il cui contenuto, anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale dell' presente Ordinanza;

- la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella relazione tecnica;

Preso atto

- che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

- che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti;

- che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento /recupero di tutti i rifiuti, dovrà essere proceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e

quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto,

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/06, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo .

Richiamati:

- il D:Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192-255 e 256 del D:Lgs.152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Ad ANAS S.p.a., in quanto proprietario del fondo, sito in Sant'Angelo Muxaro (AG) lungo SS 118 al KM 119+350, e Km 124+100 censito nel catasto terreni NCT al foglio n. 24 particella n.76 e al foglio n.40 particelle 15 e 16 quanto di seguito elencato:

- a) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dalla presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località, come in premessa individuata, ed allo smaltimento e/o recupero degli stessi e alla bonifica, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate
- b) di ripristinare lo stato dei luoghi;
- c) di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Al personale del Corpo di Polizia Locale

- a) di attuare la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata ad ANAS S.p.a., in qualità di soggetto obbligato in quanto proprietario nell'area.

- *Che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione e delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;*

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- *Alla Prefettura di Agrigento*
- *Alla Questura di Agrigento*
- *Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento*
- *al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7-Bonifiche*
- *all'ARPA ST di AGRIGENTO*
- *al Libero Consorzio Comunale di Agrigento*
- *al Responsabile del Settore II - Ufficio Tecnico e Patrimonio*
- *alla Polizia Municipale*
- *Alla Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Muxaro*

che copia del presente Provvedimento venga pubblicato:

- *nell'Albo Pretorio del Comune ;*
- *e sul Sito Internet del Comune.*

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60)giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) gorni dalla notifica della presente Ordinanza.

IL SINDACO
F.to DOTT. ANGELO TIRRITO

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.